



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 76 DEL 17/08/2020

SERVIZIO: TECNICO

OGGETTO:	ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO, PER I PROPRIETARI TERRIERI E/O DETENTORI DEI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE PROVINCIALI, DI PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE E/O TAGLIO DEI RAMI, ARBUSTI E SIEPI CHE SI PROTENDONO OLTRE I CONFINI E INVADONO LA SEDE STRADALE E DELLE PIANTE DI ALTO FUSTO CHE RISULTANO INCLINATE OD INSTABILI O CHE COSTITUISCONO PERICOLO DIRETTO OD INDIRETTO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- l'art. 35 dello Statuto Provinciale;
- il “Regolamento dei controlli interni” aggiornato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 19/12/2017;
- il Codice dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara” ai sensi del D.P.R. n. 52/2013 approvato con Deliberazione n. 120/2013 del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Prov.le;
- la L. 190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A.”;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 96 del 29/12/2017 “*Assegnazione incarichi dirigenziali dal primo di gennaio 2018*” con il quale il sottoscritto Ing. Stefano Michela risulta incaricato della direzione del Settore 3: Viabilità – Programmazione Territoriale – TPL/Trasporti – Ambiente – Protezione Civile;

Dichiarato ai sensi della normativa vigente:

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste della normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente ed in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione ;

Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con il presente atto;

Premesso che:

- l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in condizioni di piena sicurezza;
- ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendoli e ostacolando di fatto la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica stradale;
- in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità, la caduta di alberi, rami può provocare danni anche di natura penale;
- gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione di tombini e fossi, specialmente nel periodo di caduta delle foglie e, successivamente, in caso di gelate notturne;

Dato atto che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade ad uso pubblico, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito da parte dell'utente delle strade;

Vista la L.R. 39/2000 e ss.mm. ii. "Legge Forestale della Toscana";

Ritenuto necessario richiamare gli artt. 38 e 41 del Regolamento Forestale della Toscana (Regolamento 8 Agosto 2003 n. 48/R):

art. 38:

- *1. " Si definiscono "tagli di manutenzione" i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.*
- *2. i tagli di manutenzione eseguiti in conformità agli articoli 39, 40, 41 e 42 sono soggetti a dichiarazione.*
- *3. i tagli di manutenzione effettuati per casi o con modalità diverse da quelle indicate nella presente sezione sono soggetti ad autorizzazione.*
- *4. I movimenti di terreno e l'estirpazione di ceppaie e arbusti effettuati durante i tagli di manutenzione sono soggetti alle norme di cui al titolo III.*
- *5. I tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche, qualora effettuati dall'autorità idraulica o da soggetti da questa autorizzati, sono immediatamente eseguibili e non soggetti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e alle norme tecniche di cui all'art. 42.*
- *6. nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità dei servizi oppure indispensabili per per la tutela della pubblica incolumità, i lavori possono essere immediatamente eseguiti da parte degli Enti pubblici competenti o delle società concessionarie o di gestione o da soggetti da questi autorizzati, previa comunicazione dei motivi e della localizzazione degli stessi ed entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio.*
- *7. I tagli di manutenzione possono essere eseguiti anche in deroga ai turni minimi e alle norme relative alla potatura, salvo se diversamente previsto.*
- *8. Per le modalità di taglio, allestimento, esbosco e sgombero della tagliata si applicano le norme indicate agli articoli 13, 14 e 15";*

art. 41:

- 1. *“ ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.*
- 2. *Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio della potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.*
- 3. *restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.*
- 4.5.6 *“Omissis”...*
- 7. *I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l'anno.”*

Ritenuto di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica, nonché di decoro pubblico;

Visti gli artt. 29, 30, 31, 32, e 33 del Codice della Strada e visto il suo Regolamento di attuazione;

Considerato che nulla osta;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade provinciali, di provvedere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza

1 **al taglio** delle siepi, arbusti piante e rami degli alberi che:

- invadono le strade o si protraggono oltre il confine stradale;
- occultano la segnaletica stradale;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- risultano inclinate e instabili come sancito dall'art. 41 del regolamento forestale;

2. **a rimuovere**, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità e nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal verificarsi dell'evento, le ramaglie che per effetto delle intemperie o di qualsiasi altra causa, cadono o si protendono lungo le strade provinciali;

3. **di provvedere** alla regolare regimazione delle acque meteoriche all'interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;

Le operazioni di taglio dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- a) abbattimento di tutte le piante pericolose in quanto fortemente inclinate verso la strada, malate e/o essiccate esistenti ivi comprese quelle arbustive insistenti sulla fascia di rispetto stradale come sopra descritta, o che costituiscono pericolo diretto o indiretto per la pubblica incolumità;
- b) al fine di non costituire possibile innesto per incendi boschivi, le ramaglie e gli altri residui della lavorazione dovranno essere allontanati dall'area di taglio o, in alternativa lasciati sul posto a condizione che siano collocati a distanza superiore di 15 metri da strade rotabili, ferrovie e fasce parafuoco (art. 15 reg. forestale);
- c) l'organizzazione logistica dell'esecuzione dei lavori dovranno essere concordate con la Provincia di Massa Carrara al fine di garantire la pubblica incolumità e transitabilità;

- d) i lavori dovranno essere eseguiti secondo la scadenza prefissata;
- e) trattandosi di provvedimento urgente per la pubblica incolumità per l'esecuzione dei lavori non è necessario il nullaosta preventivo dell'amministrazione ma, ai sensi dell'art. 38 comma due del Reg. Forestale, in aree boscate è necessario presentare specifica dichiarazione di taglio di manutenzione in via d'urgenza da inoltrare all'Ufficio Forestazione dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, piazza De Gasperi, 17 Fivizzano, utilizzando il Mod. D3 disponibile sul sito Web dell'UCM Lunigiana <http://unionedicomunimontanalunigiana.it/aree-tematiche/vincolo-idrogeologico/vincolo-idrogeologico-in-ambito-forestale/> specificando i motivi e la localizzazione dei lavori da eseguire entro i limiti necessari a rimuovere le cause del rischio;
- f) il taglio delle piante in aree boscate (conifere e/o latifoglie) dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dal Regolamento Forestale e comunque secondo le seguenti modalità : “..omissis...Bosco di latifoglie (castagno, carpino nero, ontano nero, robinia): il taglio delle piante o dei polloni dovrà essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di tagli lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. In questo modo si favorirà il ricaccio di polloni sani e ben ancorati al terreno. Per i boschi di conifere, si dovrà intervenire solo a carico delle piante di maggiori dimensioni vistosamente inclinate verso la viabilità pubblica o che con la loro caduta possono ragionevolmente raggiungerla costituendo pericolo o causando danni;
- le ramaglie e gli altri residui del taglio dovranno essere allontanati dall'area d'intervento, al fine di non costituire possibile innesco per incendi boschivi.

Si dà atto infine:

che in caso di inottemperanza nel termine di trenta assegnato di (30) giorni, l'Amministrazione Provinciale potrà provvedere direttamente affidando il taglio ad operatori economici abilitati, con addebito delle relative spese a carico dei soggetti obbligati e non adempienti, oppure utilizzando per equivalente i materiali legnosi risultanti dai tagli;

che copia della presente ordinanza sarà trasmessa all'Unione di Comuni Montana Lunigiana e al Gruppo Carabinieri Forestali di Massa;

che il responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Alberti e che ai sensi dell'art.6-bis e dell'art.9, comma 1, lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico ed esecutiva mediante pubblicazione agli Albi Pretori dell'Ente Provincia e di tutti i Comuni della provincia di Massa Carrara, nonché con idonea pubblicazione sugli organi di informazione locale;

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 gg. dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE

MICHELA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*